

- SETTORE TURISMO -

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 60/A V Legislatura


21

D.P.L. N. 24 del 19 LUG. 1991

SCHEMA D.D.L.: MODIFICAZIONI ALLA L.R. 22.8.89 N.12.

Non comporta adempimenti previsti  
del 1° e 3° comma dello art. 63  
della L.R. n. 17/77.

Il Coordinatore



SEGRETARIA PRESIDENZA  
Ordine del giorno  
27. MAR 1991  
ARRIVO

IL RESPONSABILE  
Ufficio Impegni

PERVENUTO  
UFF. IMPEGNI  
IL 348

SEGRETARIA PRESIDENZA  
Ordine del giorno  
19. GIU. 1991  
ARRIVO

con modifica

-----

Sin dalla sua prima applicazione la legge in oggetto ha palesato la propria inapplicabilità nei confronti di quelli istanti che non risultano proprietari degli immobili che gestiscono o conducono.

L'art.5 comma 2° nel richiedere che: "i beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di durata del contratto di locazione o di affitto dell'azienda. Il proprietario dell'immobile incentivato sottoscriverà apposita obbligazione ventennale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico," ha praticamente impedito l'accesso ai benefici nei confronti di tutti coloro il cui proprietario si è rifiutato di sottoporsi a tale richiesta.

In molti altri casi il proprietario per firmare tale "atto pubblico" ha preteso un "risarcimento" talmente alto da vanificare l'intervento regionale.

Occorre considerare che, in tale situazione, trovasi la maggior parte degli esercizi di ristorazione turistica, che sono situati sulla costa in zona demaniale, e la totalità degli stabilimenti balneari, che per essenziale requisito devono collocarsi sugli arenili.

A tali inconvenienti, appunto, cerca di ovviare l'allegato articolato di modifica della L.R. 22/8/1989 n°12.







# REGIONE PUGLIA

D.d.l. "Modificazioni alla l.r. 22/8/1989 n° 12 -Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari".

## ART. 1

L'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 4 della l.r. 22.8.1989 n° 12, è così modificato: "- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonchè assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere".

## ART. 2

Il 1° comma dell'art. 5 della l.r. 22/8/1989 n° 12, è così modificato:

"1. Gli immobili incentivati ai sensi della presenta legge, sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento.

## ART. 3

Il 3° comma dell'art. 5 della l.r. 22/8/1989 n° 12, è così modificato:

" 3. I beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile, sottoscrivono apposita obbligazione in forma di atto pubblico, di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di durata del contratto di locazione o di affitto dell'azienda. Per le annualità di vincolo eccedenti tale periodo contrattuale, l'obbligazione dovrà essere assunta nelle stesse forme dal proprietario dell'immobile incentivato. In luogo di tale atto, i beneficiari non proprietari, possono fornire, per le suddette annualità ed in misura rapportata proporzionalmente all'importo globale del contributo ricevuto, apposita fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria di primarie compagnie assicurative, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso la Regione".

# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

1. Le domande già integrate ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/1989 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il sindaco competente per territorio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma 1° sono archiviate.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 13.8.91